**N. 00037/2013 REG.PROV.COLL.**

**N. 00206/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2012, proposto da:  Armando Vincenzo Scopece, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mascia, con domicilio eletto presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;

*contro*

Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97;

*nei confronti di*

Armeria Eredi Amoruso Pasquale – non costituita;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

“del decreto della Prefettura di Foggia — prot. nr. 17979.11/Area I bis, del 26.8.2011, notificato il 9.12.2011, e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo del ricorrente, con il quale veniva fatto divieto a esso SCOPECE Armando Vincenzo di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n. 181 dell’8 marzo 2012, di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare e di fissazione dell’udienza pubblica del 29 novembre 2012 per la discussione del ricorso nel merito;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Antonio Mascia; nessuno è comparso per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone in fatto il sig. Armando Vincenzo Scopece che, essendo in possesso del certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciatogli in data 13 aprile 1992, aveva acquistato un fucile calibro 12, marca “Ursus Zanardi”, matricola 499, detenuto presso la sua abitazione in Zapponeta, alla località Alma Dannata, podere 386, acquisto comunicato ai Carabinieri del Comune di Zapponeta in data 19 maggio 1994.

Riferisce che con decreto prot. nr. 17979.11/Area I^ bis, del 26 agosto 2011, notificato il 9 dicembre 2011, la Prefettura di Foggia aveva disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti in quanto “deferito alla Procura della Repubblica di Foggia per violenza e minaccia a P.U., simulazione di reato, calunnia, lesioni personali, violenza privata, turbativa violenta del possesso di cose immobili e danneggiamento.”.

Il sig. Scopece ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 31 gennaio e 1° febbraio 2012 e depositato il 16 febbraio 2012, con il quale ha chiesto l’annullamento del citato provvedimento prot. nr. 17979.11/Area I^ bis, del 26 agosto 2011.

A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: eccesso di potere per mancata applicazione, in assenza di ragioni di urgenza, degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, per carenza di motivazione, per illogicità ed incoerenza manifesta; parte ricorrente lamenta innanzitutto la mancata comunicazione di avvio del procedimento; inoltre dopo aver richiamato la circolare prot. n. 557/PAS 4901.10171 del 2 aprile 2004 con la quale il Ministero dell’Interno ha invitato l’autorità di P.S. “a non ritenere apoditticamente certa la capacità di “abuso” dell’arma per il solo fatto di aver subito un procedimento penale” ed a motivare congruamente i loro provvedimenti “non ritenendosi sufficiente il mero richiamo a denunce o querele o altri analoghi atti nei confronti del destinatario del provvedimento stesso, a “motivare” di per sé il divieto di detenere armi o munizioni”, lamenta inoltre che nella fattispecie oggetto di gravame mancherebbe qualsiasi motivazione atta a dimostrare la capacità di abuso da parte di esso ricorrente.

Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio dell’8 marzo 2012, con ordinanza n. 181, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare ed è stata disposta la fissazione dell’udienza pubblica del 29 novembre 2012 per la discussione del ricorso nel merito.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in data 26 aprile 2012, ha depositato la relazione illustrativa della Prefettura di Foggia prot. n. 17979/2011/Area I^ Bis del 16 aprile 2012.

All’udienza pubblica del 29 novembre 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Coglie nel segno la censura con la quale il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione, atteso che il provvedimento oggetto di gravame si fonda esclusivamente e sostanzialmente sul presupposto di una mero deferimento all’Autorità giudiziaria per violenza e minaccia a P.U., simulazione di reato, calunnia, lesioni personali, violenza privata, minaccia, turbativa violenta del possesso di cose immobili e danneggiamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Zapponeta, depositata in giudizio dalla stessa parte ricorrente.

Il Collegio, confermando quanto già sostenuto da questa Sezione nell’ordinanza 181 dell’8 marzo 2012, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare proposta dal ricorrente, ritiene che la mera denuncia all’Autorità giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare l’adozione del provvedimento impugnato di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.

Peraltro nella fattispecie oggetto di gravame il deferimento all’Autorità giudiziaria adottato in data 1° aprile 2010 è successivo a due denunce querele presentate dal sig. Scopece per le quali risulta in atti che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia, nell’ambito del relativo procedimento penale instaurato a seguito di tali denunce querele per il reato di cui all’art. 323 c.p., con provvedimento del 23 maggio 2011, precedente all’adozione del provvedimento impugnato, ha ritenuto di non disporre l’archiviazione, ordinando ulteriori indagini.

Aderendo all’orientamento della giurisprudenza amministrativa già fatto proprio non solo da questo Tribunale ma anche da questa Sezione e dal quale non si ha motivo di discostarsi, si ritiene che ancorchè nella materia in esame ricorra ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione relativa all’affidabilità di un soggetto al porto delle armi, è necessario che siffatta discrezionalità venga esercitata correttamente, con adeguata istruttoria e valutazione dei presupposti e con idonea logica motivazione, atteso che “il pericolo di abuso delle armi, che costituisce giusta e responsabile preoccupazione per le autorità incaricate del rispetto dell’ordine pubblico e delle incolumità delle persone, non solo deve essere comprovato ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità, atteso che la mera denuncia all’Autorità giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d’armi” (cfr. da ultimo sentenza Sezione III n. 2147 del 12 dicembre 2012, n. 432 del 10 marzo 2011 e n. 3888 del 10 novembre 2010).

Il profilo di illegittimità dedotto il suillustrato motivo di ricorso ha una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la fondatezza della dedotta censura comporta l’accoglimento del ricorso stesso e, conseguentemente, l’annullamento del provvedimento impugnato, senza necessità di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in €. 2.000,00 (duemila/00) in favore del sig. Armando Vincenzo Scopece.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere

Rosalba Giansante, Referendario, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)